

Roma, 8 ottobre 2009

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**COM\_2009\_041**

**OGGETTO: "Art. 13-bis D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009"**  
**Riferimento analitico: "Scudo Fiscale Ter – FAQ"**

La presente comunicazione raccoglie una prima parte di domande poste dalle Associate sul tema dello Scudo Fiscale-ter.


Con successiva comunicazione verrà data risposta ad altre domande ad oggi pervenute.

Tutte le domande pervenute sono comunque suscettibili di approfondimenti alla luce di quanto verrà esposto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Con l'occasione, si conferma che una seconda sessione del Convegno - di cui invieremo il dettaglio con comunicazione separata e che prenderà in esame, in particolare, il contenuto della circolare di cui sopra - si terrà il giorno 10 novembre p.v., utilizzando lo stesso schema organizzativo già adottato per il precedente incontro.

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli  
Segretario Generale



LF/edd  
All.: c.s.

## FAQ- SCUDO FISCALE

### BENI E ATTIVITÀ SCUDABILI

1

D: *È possibile aderire allo scudo fiscale in presenza di:*

1) *Beni detenuti all'estero, non suscettibili di produrre reddito, acquistati con denaro regolarmente esportato?*

2) *Beni detenuti all'estero, non suscettibili di produrre reddito, acquistati con denaro irregolarmente esportato?*

R: 1) La versione definitiva della circolare dovrebbe dare risposta affermativa.

2) Sembrerebbe sussistere una violazione al monitoraggio fiscale (sez. III del quadro RW), per cui anche in questo caso il bene dovrebbe essere scudabile.

Resta da vedere se la circolare in versione definitiva non prenda la direzione opposta.

### RIMPATRIO GIURIDICO

2

D: *In caso di immobili detenuti in paesi con i quali è stata preclusa la regolarizzazione è possibile procedere a vendere ovvero a conferire l'immobile a una società e procedere poi al rimpatrio giuridico della partecipazione nella società estera?*

R: La risposta è affermativa. Difatti, nel caso di immobili detenuti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni, per i quali non può quindi procedersi alla relativa regolarizzazione, lo scudo fiscale è fattibile solo rimpatriando il relativo controvalore.

Pertanto, si potrà procedere alla vendita dell'immobile detenuto al 31 dicembre 2008 e rimpatriare il relativo controvalore monetario, ovvero conferire l'immobile in una società estera appositamente costituita per poi procedere al rimpatrio giuridico della relativa partecipazione. Tuttavia, in tal caso è opportuno che il socio che effettua il rimpatrio della partecipazione sia lo stesso proprietario dell'immobile e che il patrimonio della società sia composto esclusivamente dal predetto immobile.

3

D: *Per procedere al rimpatrio giuridico di partecipazioni le stesse devono essere intestate alla fiduciaria?*

R: La fiduciaria deve assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate; di conseguenza per i titoli nominativi si dovrà procedere all'intestazione alla fiduciaria mentre per i titoli al portatore la fiduciaria dovrà riceverli in deposito, ovvero saranno possibili tutte le modalità sino ad oggi attuate per conferire un titolo in amministrazione fiduciaria, quale ad esempio il mandato con rappresentanza.

4

D: *È possibile il rimpatrio giuridico anche per i paesi preclusi alla regolarizzazione?*

R: Il rimpatrio “giuridico” è a tutti gli effetti un rimpatrio di beni e attività, segue quindi tutte le regole previste per il rimpatrio; la particolarità del rimpatrio giuridico è che i beni restano depositati all'estero “*senza procedere al materiale trasferimento nel territorio dello Stato*”. Conseguentemente è possibile per “*qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo*” (Cap 5° della Circolare).

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

5

D: *Quale documentazione deve essere presentata alla fiduciaria in caso di regolarizzazione?*

R: Dichiarazione riservata.

Qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria, il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.

Con riferimento alla predetta certificazione, la bozza di circolare precisa che essa non può che essere riferita alle sole attività costituite in deposito presso l'intermediario non residente, quali, ad esempio, somme depositate in conti correnti o in libretti di deposito. Conseguentemente, qualora le attività finanziarie siano detenute, invece, in cassette di sicurezza, la bozza di circolare ritiene che l'operazione di regolarizzazione possa essere effettuata soltanto previo effettivo deposito delle attività stesse presso l'intermediario estero tenuto a rilasciare la predetta documentazione.

La responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull'interessato e sul soggetto che l'ha rilasciata, che ne rispondono a tutti gli effetti di legge.

La regolarizzazione può riguardare anche investimenti e attività di natura diversa da quella finanziaria. In questo caso non è richiesta la certificazione sopra citata da parte degli intermediari non residenti, ancorché detti investimenti ed attività siano detenute in cassette di sicurezza. Ciò in quanto si tratta di attività che non possono essere conferite in deposito presso l'intermediario.

Tuttavia, anche al fine di rendere attendibile il valore delle predette attività, la bozza di circolare ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima che deve essere conservata a cura del contribuente ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata.

6

D: *Quale documentazione deve essere presentata alla fiduciaria in caso di rimpatrio?*

R: Dichiarazione riservata con distinta dei beni (da non allegare alla dichiarazione riservata).

**RISPARMIO GESTITO – AMMINISTRATO**

7

**D:** È possibile per una fiduciaria ricevere l'opzione per il risparmio gestito in sede di presentazione di dichiarazione riservata per una gestione di patrimoni mobiliari affidati a un gestore estero?

**R:** Nelle precedenti edizioni dello Scudo Fiscale, l'art. 2, co. 3-bis, d.l. 24 giugno 2003, n. 143 espressamente stabiliva che "sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003". Per effetto di tale disposizione anche le società fiduciarie divenivano soggetti presso i quali era possibile esercitare l'opzione per il risparmio gestito, senza che questo comportasse l'autorizzazione per la fiduciaria a svolgere attività di gestione di patrimoni. Le società fiduciarie acquisivano solo il compito di procedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'attuale testo normativo non ripete o rinvia a tale disposizione. Tuttavia, in via interpretativa, fermo restando la necessità di una conferma in tale senso da parte della circolare dell'Agenzia delle Entrate, pare di poter ritenere la norma menzionata ancora applicabile nella parte in cui consente, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni riservate, di esercitare l'opzione per il risparmio gestito. Nell'attuale sistema dello scudo non vi sono disposizioni in contrasto con tale interpretazione.

L'art. 2, co. 3-bis menzionato non è invece applicabile nella parte in cui consente l'esercizio dell'opzione in un momento successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione riservata.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il risparmio gestito ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 461 del 1997, non richiede il rispetto di particolari forme, neppure nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

8

**D:** Nel caso di applicazione del regime del risparmio gestito quale deve essere la base di calcolo dei titoli in gestione (alla data del 31.12.2008) in mancanza di documentazione sul costo d'acquisto?

**R:** Qualora le attività rimpatriate vengano immesse in un rapporto per il quale si è optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 d.lgs. n. 461 del 1997, rimane ferma la disciplina di carattere generale contenuta nel comma 7 del medesimo articolo, in base alla quale il conferimento di strumenti finanziari nella gestione si considera cessione a titolo oneroso e comporta l'obbligo, in capo all'intermediario, di procedere alla determinazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza tra il costo d'acquisto e il valore di conferimento determinato secondo il regolamento di gestione e le regole stabilite dalla CONSOB. In altri termini, il gestore è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva corrispondente alla plusvalenza "maturata" fino al momento della immissione in gestione, sulla base del raffronto tra il valore attribuibile alle attività stesse sulla base dei criteri CONSOB ed il costo di carico attribuito agli stessi. Ai sensi

dell'art. 14, comma 5-bis, d.l. n. 350 del 2001, il contribuente può determinare tale secondo elemento assumendo:

- a. il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione;
- b. ovvero, in mancanza della documentazione di acquisto:
  - il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461, del 1997;
  - l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

In altri termini, l'adozione quale costo fiscale del valore risultante dalla dichiarazione riservata fa sì che in tali ipotesi detto valore si considera quale primo termine di raffronto, in luogo del costo "storico", da contrapporre al valore determinato secondo i criteri CONSOB. Ne consegue che ove ne derivi una plusvalenza, l'intermediario è tenuto ad applicare il prelievo sulla base dell'art. 6, commi 5, 6 e 9 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, anche qualora siano conferiti in gestione strumenti finanziari rimpatriati e sia esercitata l'opzione di cui all'art. 14, comma 5-bis, al fine di considerare il valore indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto, la valorizzazione degli strumenti medesimi deve essere effettuata secondo i criteri comuni e l'intermediario dovrà procedere, in caso di differenza tra il valore risultante dall'applicazione di tali criteri e quello indicato nella dichiarazione riservata, alla rilevazione della eventuale plusvalenza e all'applicazione del prelievo. In caso di minusvalenza, questa non potrà in alcun caso essere computata in diminuzione del risultato della gestione.

## CVS

9

D: *Il rimpatrio con trasferimento dall'estero è soggetta alle segnalazioni di monitoraggio fiscale-valutario?*

R: In caso di rimpatrio la fiduciaria deve tenere solamente evidenza dei trasferimenti dall'estero di denaro e titoli se superiori a 10.000 euro (Art. 1, c.1 e 2 D.L. 167/90).

Non sono quindi dovute le comunicazioni di cui al comma 3.

Invece in caso di regolarizzazione devono essere fatte anche le comunicazioni di cui all'art. 1, c 3 D.L. 167/90.

## RAPPORTI COINTESTATI

10

D: *Nel caso di rapporto cointestato estero è possibile far valere la dichiarazione di interposizione fittizia di uno dei cointestatari?*

R: L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, poiché la finalità dello scudo fiscale è quella di consentire l'emersione delle attività comunque riferibili al contribuente, detenute all'estero in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, la procedura del rimpatrio e/o della regolarizzazione è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Per tale motivo il rapporto cointestato potrà essere scudato per intero dall'interponente, ossia dall'effettivo possessore del rapporto, così superando l'interposizione fittizia dell'altro cointestatario (soggetto interposto). Tuttavia si fa presente come una soluzione di questo genere non è però in grado di tutelare il soggetto interposto, tutte le volte in cui quest'ultimo sia una persona fisica residente o comunque una persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi sul monitoraggio fiscale. Difatti, quest'ultimo, seppur soggetto interposto, ha comunque violato gli obblighi sul monitoraggio fiscale secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per tale motivo l'Agenzia delle entrate potrebbe in astratto contestare nei confronti di quest'ultimo le relative sanzioni di cui all'art. 5, d.l. n. 167 del 1990, mentre nessuna contestazione potrebbe essere mossa nei confronti dello stesso sotto il profilo delle imposte sui redditi.

Tuttavia per ragioni connesse alla disciplina antiriciclaggio sarebbe opportuno far procedere all'emersione soltanto all'interponente effettivo.

## CASSETTE DI SICUREZZA - IMMOBILI

11

D: *È possibile regolarizzare denaro custodito presso una cassetta di sicurezza al 31.12.2008 e successivamente versato su un conto corrente?*

R: Nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute all'estero in cassette di sicurezza, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'operazione di regolarizzazione potrà essere effettuata soltanto previo effettivo deposito delle attività stesse presso l'intermediario estero, il quale sarà tenuto a rilasciare una certificazione o altra documentazione bancaria, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.

12

D: *È possibile regolarizzare un immobile detenuto in Svizzera acquistato con fondi regolarmente esportati ante 2004, ove la Svizzera venisse inserita nella lista dei paesi che possono accedere alla regolarizzazione?*

R: La risposta è negativa perché, almeno sino alla scadenza del termine ultimo (15 dicembre 2009) stabilito per il perfezionamento dello scudo fiscale, difficilmente la Svizzera verrà inserita nella white list. Per tale motivo la regolarizzazione dell'immobile ivi detenuto non è consentita e questo a prescindere dalla circostanza che tale immobile sia stato acquistato con fondi leciti. Tuttavia è possibile vendere l'immobile e rimpatriare il relativo controvalore monetario ovvero conferire l'immobile in una società estera appositamente costituita per poi procedere al rimpatrio giuridico della relativa partecipazione. In quest'ultima ipotesi è opportuno che il socio che effettua il rimpatrio della partecipazione sia lo stesso proprietario dell'immobile e che il patrimonio della società sia composto esclusivamente dal predetto immobile.

## SECRETAZIONE (UTILIZZO FONDI SCUDATI)

13

D: *Le somme oggetto di rimpatrio usufruiscono della segregazione anche dopo il loro utilizzo e al rientro nel conto secretato?*

R: La risposta è negativa se dette somme escono dal circuito degli intermediari, affermativa se rimangono nel circuito degli intermediari ovvero se è possibile dare continuità alla secretazione.

Un esempio che si adatta alla fiduciaria è quando un mandante utilizza somme secretate per effettuare un finanziamento alla società partecipata dalla fiduciaria; in caso di rimborso la somma, confluendo nel mandato secretato, godrà ancora della secretazione in quanto sempre depositata presso l'intermediario; cosa invece impossibile da attuare con il finanziamento effettuato direttamente dal fiduciante.

14

D: È possibile conservare l'anonimato prelevando le somme scudate?

R: Se le somme escono dal circuito degli intermediari che possono garantire la secretazione ed entrano nella disponibilità dello scudante non è più possibile conservare l'anonimato.

15

D: *È possibile mantenere la segregazione cambiando intermediario?*

R: Sì, gli intermediari che effettuano il trasferimento devono rilasciare apposita comunicazione al successivo intermediario al fine di attestare l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ci è tenuto l'intermediario che riceve il trasferimento (Cap. 10° della Circolare)

16

D: *È possibile trasferire il dossier estero su altro intermediario (sempre estero) dopo il 31.12.2008 e prima della presentazione della dichiarazione riservata?*

R: Non sussistono particolari divieti in tale senso. Ai fini dell'applicazione dello scudo fiscale occorre che le somme che si intende far emergere si trovassero all'estero al 31.12.2008 e vi continuino a permanere almeno fino al 15.09.2009 (la bozza di circolare dice che "Le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 aprile 2010 [ora 15 dicembre 2009] non possono essere oggetto dell'operazione di emersione"). Nel caso sottoposto l'eventuale trasferimento di somme da un intermediario estero ad un altro avrà eventuale rilievo ai fini della individuazione del corretto meccanismo attraverso cui procedere all'emersione, il rimpatrio o la regolarizzazione. La bozza di circolare dell'Agenzia precisa che "ai fini dell'individuazione del Paese di detenzione delle attività da regolarizzare rileva quello in cui le attività erano detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (5 agosto 2009)". La stessa Agenzia quindi presuppone che le somme possano dal 31 dicembre 2008 al momento di presentazione della dichiarazione riservata trovarsi in un altro Paese e, in tale lasso temporale, avrà rilievo per verificare se si possa procedere al rimpatrio o a regolarizzazione esclusivamente il Paese in cui le somme si trovavano al 5 agosto 2009.

## MODALITÀ OPERATIVE

17

D: Il cliente deve firmare tutte le 4 copie della dichiarazione riservata?

R: Il modello di dichiarazione riservata prevede la firma sia del dichiarante sia dell'intermediario su tutte le copie, così si evince anche dalla lettura delle "istruzioni per la compilazione"

18

D: *Quali sono gli adempimenti della fiduciaria nell'effettuare operazioni di scudo?*

R: Gli adempimenti degli intermediari sono analiticamente indicate nella Bozza di Circolare al capitolo 9°.

19

D: *Quali codici tributo devono essere utilizzati per versare l'imposta straordinaria?*

R: I codici tributo non sono ancora stati indicati dall'Agenzia delle Entrate, siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale; sembra certo peraltro che non siano gli stessi dei precedenti scudi (codice tributo: 1801 e 1810).

20

D: *Come possiamo quantificare il compenso per il servizio di scudo fiscale?*

R: Ogni società fiduciaria avrà modo di fare delle precise valutazioni sull'attività svolta per fornire il servizio alla propria clientela; di conseguenza sarà in grado di effettuare un calcolo circa il compenso remunerativo del servizio.

Si raccomanda peraltro, vista la particolare attività che viene richiesta alla fiduciaria, di evitare di applicare commissioni di "favore" o comunque inferiori alla media delle commissioni attualmente applicate.

## IMPOSTA STRAORDINARIA

21

D: *Quali sono le scadenze per il versamento dell'imposta straordinaria? Da quando decorrono i termini?*

R: Per il contribuente il termine iniziale a partire dal quale procedere al versamento dell'imposta sostitutiva è stato il 15 settembre 2009. Il termine finale è, alla luce delle modifiche apportate al provvedimento, il 15 dicembre. Come precisa l'Agenzia "è necessario che entro il termine ultimo del 15 aprile 2010 [ora 15 dicembre 2009] i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell'imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall'intermediario italiano che le riceve in deposito".

L'intermediario finanziario che riceve la dichiarazione, ivi comprese le fiduciarie, procede in qualità di sostituto di imposta al versamento all'Erario entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di rimpatrio.

22

D: *L'imposta straordinaria su quale conto della fiduciaria deve essere versata, ovvero deve essere attivato un conto specifico o si può utilizzare un conto proprietà?*

R: Si ricorda che il pagamento dell'imposta può avvenire trattenendone il relativo importo dal denaro rimpatriato (se del caso anche effettuando i disinvestimenti necessari) o attraverso la provvista fornita dallo stesso contribuente.

Nella prima ipotesi risulteranno movimentati gli stessi conti scudati utilizzati per l'intera operazione; nella seconda ipotesi il fiduciante potrà reperire tali somme movimentando anche conti non coperti dallo scudo.

## INTERPOSTA PERSONA

23

D: *Se al 31.12.2008 si detiene una partecipazione unitamente ad un credito per versamento soci infruttifero di una società extra UE a fiscalità privilegiata controllante una società italiana, quale sarà l'oggetto dello scudo?*

R: Nella specie sarà utilizzabile solo la procedura del rimpatrio fisico o giuridico (ossia mediante intestazione ad una società fiduciaria) trattandosi di attività finanziarie detenute in un paese extra UE che non assicura un adeguato scambio di informazioni. Quanto all'oggetto del rimpatrio, questo dovrà avere ad oggetto distintamente la partecipazione societaria ed il credito da finanziamento infruttifero.

24

D: *Può essere oggetto di scudo una liquidità rientrata in Italia nel corso del 2008?*

R: La risposta è negativa. Difatti, nella specie al momento del perfezionamento della procedura manca un'attività finanziaria o patrimoniale detenuta all'estero da rimpatriare o regolarizzare.

## PROBLEMATICHE GIURIDICHE

25

D: *In caso di rimpatrio giuridico quando si può considerare perfezionata l'amministrazione di una partecipazione sociale in società Italiana: all'atto dell'intestazione alla fiduciaria o all'effettiva registrazione al registro imprese?*

R: Come noto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all'estero. Si tratta, quindi, di capire quale sia il momento della formale assunzione dell'amministrazione di una partecipazione in società di diritto italiano, verosimilmente in una srl o in una spa, risultando meno frequenti casi di società di persone o aventi differente forma giuridica.

Premesso altresì che la diretta assunzione della partecipazione nella società italiana risulterà ipotesi non molto frequente, essendo più probabile che oggetto di rimpatrio siano i veicoli di detenzione della partecipazione medesima.

Nel caso di società per azioni, si può ritenere che l'amministrazione sia formalmente assunta con la valida girata del titolo, posto che tale adempimento legittima il giratario all'esercizio dei diritti sociali (in caso di dematerializzazione dei titoli, la scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari equivale alla girata -art. 2355 cod. civ.).

Nel caso di srl, a seguito della recente riforma delle modalità di trasferimento delle partecipazioni, riterrò preferibile considerare che la formale amministrazione avvenga con il deposito dell'atto di trasferimento da parte del notaio rogante presso l'ufficio del registro delle imprese, sebbene, tuttavia, l'atto di trasferimento, prima di tale deposito, abbia comunque valore ed efficacia tra le parti. Fino al deposito dell'atto, però, l'incarico di amministrazione non potrebbe validamente essere esercitato verso la società emittente, posto che proprio il deposito è l'atto legittimante l'esercizio dei diritti sociali. Ne deriva, a mio parere, che, solo con l'effettivo esercizio (*rectius* con la effettiva possibilità di esercizio) dei diritti sociali si possa dire concretizzato il rimpatrio giuridico. E' ancora la circolare a dirci che nel rimpatrio giuridico ciò che rileva è che l'intermediario effettui tutti gli adempimenti sostanziali (tra i quali l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo di acconto) che presuppongono la valida legittimazione del titolare verso la società emittente

26

D: *I conti secretati possono essere oggetto di sequestro?*

R: I beni oggetto di rimpatrio sono, a tutti gli effetti, parte del patrimonio del rimpatriante, che risponde, secondo il principio generale del nostro ordinamento, delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri, quindi, anche con quelli oggetto di rimpatrio. La secretazione ha ad oggetto le informazioni dei dati e delle notizie comunicate agli intermediari in relazione alle attività oggetto di emersione, essenzialmente con la finalità di precludere all'amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza.

La secretazione non è, però, opponibile al terzo creditore che intenda eseguire un sequestro conservativo sui beni rimpatriati per la soddisfazione di un suo credito verso il rimpatriante.

L'intermediario detentore dei beni rimpatriati, ove riceva notifica di atto di sequestro conservativo (o analogamente pignoramento presso terzi), non potrà esimersi, opponendo la segretazione, dal rendere la dichiarazione di effettiva proprietà dei beni in capo al soggetto rimpatriante, sebbene non abbia in tale sede obbligo di dichiarare la provenienza di tali beni né la loro sottoposizione alla disciplina dello scudo.

Ricordo infine che la legge sullo scudo ter nel richiamare l'art. 14 del testo del previgente scudo, prevede che *gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.*

27

D: *Un'indagine penale in corso è causa ostativa per ricorrere allo scudo?*

R: La legge sullo scudo ter richiama l'art. 14 della legge del 2001 che al comma 7 prevedeva che *Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi penali quando per gli illeciti penali medesimi sia già stato avviato il procedimento penale*

## VALORE DEL RIMPATRIO

28

D: *Nel caso gli investimenti esteri siano a garanzia di affidamenti bancari come si può procedere allo scudo e quale valore dichiarare?*

R: Sarà necessario distinguere la natura degli investimenti (se attività finanziarie e/o patrimoniali) ed il Paese in cui sono detenuti (se UE o extra UE che assicura un adeguato scambio di informazioni ovvero paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni) al fine di verificare se è possibile effettuare il rimpatrio e/o la regolarizzazione ovvero solo il rimpatrio.

Quanto al valore da dichiarare ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva e della determinazione della relativa "franchigia" da far valere contro possibili accertamenti tributari e contributivi, questo è rappresentato dal costo originario di tali investimenti ovvero dal loro valore di mercato, ovvero da un valore intermedio. Ai fini, invece, del costo fiscalmente riconosciuto di tali attività, rilevante ai fini di successive operazioni di realizzo, questo sarà rappresentato dal costo originario se documentato, ovvero dal valore risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, 3° co., d.lgs. n. 461 del 1997, ovvero da quello indicato nella dichiarazione riservata.

29

D: *La fiduciaria può ricevere dichiarazione riservata che riporta valori dichiarati superiori a quanto poi ricevuto in fase di rimpatrio?*

R: La bozza di circolare descrivendo il contenuto della dichiarazione riservata precisa *"ai fini dell'indicazione dell'ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza della emersione delle disponibilità detenute all'estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può, ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi"*.

Assumendo che il costo storico sia pari a 100 ed il valore corrente sia pari a 50, il contribuente può compilare una dichiarazione riservata per 75 superiore al valore corrente.

Possibilità di scostamento tra effettivo valore delle attività emerse e valore indicato in dichiarazione può aversi però solo nell'ipotesi in cui siano oggetto di rimpatrio attività suscettibili di valutazione; ove questo non sia possibile, come nel caso di emersione di denaro contante, l'ammontare indicato nella dichiarazione riservata deve essere identico a quello ricevuto.

## ANAGRAFE RAPPORTI

30

D: *I rapporti scudati devono essere oggetto di comunicazione all'anagrafe rapporti?*

R: Allo stato attuale manca un puntuale chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che non ha confermato la circolare n. 18/E del 2007 in cui annoverava anche i conti scudati tra quelli da indicare nelle comunicazioni all'Anagrafe dei rapporti.

L'affermazione contenuta nella bozza di circolare della Agenzia delle Entrate secondo cui *"gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria neanche i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate"* non è dirimente in prosito in quanto riferita alle richieste che l'Amministrazione Finanziaria può inoltrare ex art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973.

Peraltro si ricorda che le comunicazioni all'Anagrafe dei rapporti possono essere utilizzate per finalità diversa dall'accertamento tributario quali la riscossione mediante ruolo, l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale per le quali non opera la riservatezza dello scudo.

Sul punto, pertanto, si attendono chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate.

## ANTIRICICLAGGIO

31

D: *Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio il nominativo del "Titolare effettivo" (soggetto scudante) deve essere comunicato all'intermediario depositario dei beni scudati?*

R: La normativa sullo scudo fiscale non interviene né modifica quanto nella 231/2007 è previsto circa gli adempimenti di adeguata verifica. Di conseguenza dovrà essere regolarmente effettuata l'adeguata verifica da parte della fiduciaria sul proprio cliente scudante.